



# FLP Ecofin – Agenzie Fiscali

## Segreteria Nazionale

Via Aniene, 14 - 00198 Roma – Tel: 06/42000358 – 06/42010899  
Via XX Settembre – Palazzo MEF scala C

sito internet: [www.flpagenzief.it](http://www.flpagenzief.it)  
email: [nazionale@flpagenzief.it](mailto:nazionale@flpagenzief.it)

Prot. 60/SN2018

Roma, 13 gennaio 2018

Al Direttore centrale del personale  
dell'Agazia delle Entrate  
Aldo Polito

Egregio Direttore,

a seguito della riformulazione delle graduatorie delle procedure interne di passaggio tra la seconda e la terza area in Campania ed in Puglia un certo numero di colleghi è stato chiamato a sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro pur avendo superato le procedure in oggetto, sia con l'approvazione della prima graduatoria, poi annullata, che con la seconda.

In questo caso viene giustamente segnalato l'ingiustificato azzeramento dell'anzianità di servizio di questi colleghi in terza area, con ricadute notevoli sulle procedure di progressione interne alle aree in via di emanazione e di quelle che dovranno essere successivamente contrattate.

E' di tutta evidenza che per questi colleghi non vi è alcuna interruzione delle attività e delle funzioni svolte in terza area, anche alla luce dell'approvazione della norma contenuta nella legge di stabilità 2016 che conferma nella posizione coloro i quali hanno svolto funzioni in terza area sulla base di contratti di lavoro sottoscritti a seguito del superamento di prove selettive. Norma che quindi è pienamente applicabile anche al caso de quo.

Per tale motivo chiediamo che in sede di predisposizione dei bandi delle procedure di progressione 2017 e seguenti venga considerata per tali fattispecie l'esperienza professionale in terza area a partire dalla firma del primo contratto individuale.

Un'ulteriore problematica che intendiamo segnalare è quella relativa ai colleghi inizialmente dichiarati vincitori delle suddette procedure ed inquadrati nella terza area, e poi, per effetto della riformulazione delle graduatorie a seguito del contenzioso instauratosi, non risultati più vincitori.

Anche in questo caso la norma approvata, poi recepita (malamente) nella preintesa del CCNL delle Funzioni centrali, è applicabile alla fattispecie.

Tali colleghi, infatti, hanno sottoscritto a suo tempo un regolare contratto di lavoro per effetto del superamento della procedura e, al momento dell'approvazione della norma, svolgevano, sulla base dei contratti individuali sottoscritti, funzioni ascrivibili alla terza area.

La ratio della norma è proprio quella valorizzare le funzioni svolte, non solo per mantenere il trattamento economico corrispondente, ma sono proprio quelle funzioni, e non già la regolarità della procedura poi oggetto di controversie giurisdizionali che ne hanno travolto gli esiti, la motivazione posta alla base della conferma per via contrattuale anche dell'inquadramento giuridico.

In buona sostanza la norma sana le funzioni svolte e non modifica ovviamente l'esito finale delle procedure. Ne consegue che, a prescindere dall'esito finale delle graduatorie, anche a tale personale si deve applicare come per gli altri "retrocessi" delle Entrate interessati dal contenzioso sul cosiddetto doppio salto e sull'ammissione in soprannumero quanto previsto dall'art. 1 comma 9 della legge 208/2015.

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro

Cordiali saluti

p. La Segreteria nazionale FLP Ecofin Agenzie fiscali  
Roberto Cefalo Michele Giuliano

